



Al Direttore Sanitario ASUR Marche

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Direttori dei SISP – Servizi Malattie Infettive
e Vaccinazioni

p.c. Ai Direttori Sanitari delle Aziende del SSR

p.c. Al Direttore Sezione Fermo - IZSUM Marche
Umbria

0411238 17/04/2020 R_MARCHE GRM SAN P -
--

Oggetto: Indicazioni al territorio del 14 aprile 2020

Per chiarire alcuni elementi utili ad una gestione coerente e omogenea dell'emergenza in corso a opera dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti Sanitari si chiarisce quanto segue:

- L'esecuzione del primo dei due tamponi utili alla dichiarazione di guarigione deve essere effettuato non prima di 14 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
- I familiari, contatti stretti di un caso confermato e domiciliato, *dovranno permanere in isolamento domiciliare per 14 giorni dalla data di guarigione del familiare malato (da intendersi la data del primo tampone negativo nel caso anche il secondo sia risultato negativo).*
- Le indicazioni ministeriali relative all'esecuzione del doppio tampone negativo per la dichiarazione di guarigione recitano: *“La definizione di scomparsa dell'RNA virale è attualmente data dall'esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24 ore, aventi entrambi esito negativo”*. Si raccomanda a tal proposito di eseguire il secondo tampone solo dopo aver preso atto del risultato del primo tampone (e qualora quest'ultimo sia negativo); le 24 ore tra il primo e il secondo tampone sono da intendersi “non prima delle 24 ore”.
- Si ribadisce che la conferma di malattia è data dalla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre al momento i test sierologici non sono utilizzati per la diagnosi di conferma di malattia. Si comunica che, come previsto dalle circolari ministeriali in materia, dovranno essere formalmente comunicati solo i casi di soggetti positivi al tampone ufficialmente processati dai laboratori allo scopo autorizzati.



Indicazioni sull'organizzazione dei Diagnostic Drive Through (DDT)

- Si segnala l'urgenza di pianificare settimanalmente le attività inerenti i DDT evitando che ai laboratori di riferimento per la diagnostica covid19 giungano un numero di tamponi eccessivi/superiori alle capacità diagnostiche.
- Si richiede che la pianificazione dei DDT di AV venga inoltrata a inizio settimana ai seguenti destinatari, secondo lo schema allegato, opportunamente compilato in ogni sua parte (allegato 1).
 - o Servizio Sanità (servizio.sanita@regione.marche.it)
 - o Prefettura competente per territorio (rispettivi indirizzi)
 - o Laboratori di riferimento a cui inviare i tamponi come da Circolare Regionale n 0350913 del 31/03/2020 ad oggetto "Rete regionale dei laboratori per la diagnosi molecolare covid-19".
 - o Sindaci interessati (rispettivi indirizzi)

Indicazioni sul percorso guariti

Per ottemperare alla finalità informativa di definire il numero dei soggetti clinicamente guariti e in attesa di tampone, ovvero i cittadini che entrano nel cosiddetto "percorso guariti", è opportuno che sia nota la data di scomparsa sintomi. Relativamente alle dimissioni ospedaliere si richiama la nota regionale N. prot. 330050 del 19 marzo 2020 "Paziente COVID-19 positivo – percorso post-ricovero".

In relazione ai pazienti seguiti a domicilio o dalle strutture residenziali territoriali la data di scomparsa sintomi può essere comunicata unicamente dal referente clinico del paziente Covid-19 positivo (ovvero il MMG, PLS o Medico USCA). Pertanto si raccomanda che ogni AV stabilisca un "percorso guariti", definendo le formali modalità di invio della notizia da parte del referente clinico al Dipartimento di Prevenzione e al Distretto Sanitario per le azioni di competenza conseguenti. La definizione di una formale modalità di invio ha come obiettivo quello di rendere immediatamente disponibile l'informazione di quanti siano i cittadini asintomatici e quanti in attesa di tampone.

Indicazioni relative agli operatori sanitari

Si chiarisce che quanto stabilito dal DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 art 7 e in particolare che *"La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (ndr. applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia), non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza"* è da intendersi che gli operatori sanitari, ancorché reintegrati in servizio dal proprio datore di lavoro/direttore, devono essere comunque sottoposti alla misura della sorveglianza attiva e pertanto essere registrati nel software gestionale dedicato, con l'obiettivo di consentire il migliore monitoraggio epidemiologico sugli operatori sanitari esposti a rischio.

Il Direttore
(Dr.ssa Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato 1

Organizzazione dei tamponi attraverso punti di DDT (Diagnostic Drive Through)

Area Vasta _____

Settimana dal _____ al _____

Giorno	Città	Sede (indirizzo)	N tamponi programmati
Lunedì			
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			
Domenica			

Il responsabile
